

DDL. 1285 del 23-01-2017  
Disciplina organica delle attività produttive del settore turismo

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge rappresenta uno strumento di novità indispensabile per rispondere alle nuove sfide economiche relative all'intero comparto turistico. La necessità di regole certe rappresenta una tutela per i turisti consumatori e per gli operatori siciliani del settore. In Sicilia, attualmente, ci sono circa 60 norme vigenti dirette o trasversali al comparto turistico, la maggior parte di queste sono ormai obsolete.

Al fine di definire una riforma organica della normativa turistica in Sicilia, va rilevato che la stessa normativa deve essere inquadrata nell'ambito dell'Unione Europea e dello Stato Italiano e delle altre regioni italiane. In primo luogo, va ricordato che l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana così dispone:

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

omissis...

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

omissis...

La legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali ha, di fatto, avviato un procedimento per l'abrogazione delle Province regionali. Si rende inderogabile trasferire le competenze, relative al comparto turistico, già assegnate alle Province regionali all'Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo, che dovrebbe avvalersi del personale assegnato ai servizi turistici regionali. In particolare:

- classificazione delle strutture turistico ricettive, comunicazione attrezzature e servizi;

- vigilanza sulle strutture turistico ricettive aperte al pubblico;

- reperimento dei dati statistici;

- controllo e finanziamento alle associazioni pro-loco;

- istituzione e gestione degli uffici di informazioni turistiche;

- promozione e valorizzazione dei territori attraverso specifiche azioni di marketing;

- vigilanza sulle imprese turistiche.

In merito alla regolamentazione normativa statale e regionale del turismo, tra le altre, va letta la sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 2002) Non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, possono, in quanto tali, configurarsi come materie in senso

stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie.

Pertanto, bisogna analizzare ed affrontare la tematica turismo, in relazione all'articolo 117 della Costituzione che ha così distribuito le competenze del compatto turistico:

- professioni turistiche, agriturismo - turismo rurale - materie concorrenti Stato/Regioni articolo 117 della Costituzione comma 3°;

- strutture turistico ricettive e agenzie di viaggi e turismo - materie innominate o di competenza residuale delle regioni articolo 117 della Costituzione comma 4°.

La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012, n. 80 si è pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale nei confronti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 Codice del turismo, ribadendo, ulteriormente, quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione.

Ciò premesso, il disegno di legge è così articolato:

#### Capo I - Disposizioni generali

L'articolo 1 - Oggetto e finalità riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e la crescita della persona; definisce i rapporti della Regione siciliana con lo Stato, con le altre Regioni e con l'Unione europea. Individua come priorità: la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni culturali e delle tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigianali tipiche del territorio; promuove azioni di informazione e di formazione professionale, valorizza la ricerca nel settore turistico, con il supporto dell'Università.

L'articolo 2 funzioni della regione definisce le competenze in capo alla Regione in materia turistica nell'ambito delle attività di programmazione, indirizzo e di controllo.

L'articolo 3 Funzioni dei comuni definisce le nuove competenze amministrative dei comuni, in particolare l'attuazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 4 bis e ter dell'art. 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recepito dalla Regione siciliana con l'articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 4 con riferimento alle associazioni Pro Loco rinvia, per la disciplina delle stesse, a un provvedimento amministrativo dell'Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL.

L'articolo 5 istituisce il consiglio regionale del turismo con la finalità di esprimere pareri su tutte le questioni attinenti l'attività dell'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, e su tutte le iniziative che, a qualunque titolo, interessino il turismo in Sicilia comprese le attività relative al settore turismo svolte da altri Assessorati regionali.

L'articolo 6 definisce le tipologie d'intervento sul patrimonio edilizio già esistente ed adibito a struttura turistico-ricettiva, chiarendo limiti e competenze relativi agli interventi su tali immobili.

L'articolo 7 specifica quali siano da intendere le attività di promozione turistica, indicando per esse le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei

servizi turistici da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale in seno alla programmazione regionale.

Con l'articolo 8 l'Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo favorisce prioritariamente l'aggregazione e l'integrazione del partenariato pubblico-privato attraverso i Distretti Turistici, le DMO, le reti di prodotto e qualsiasi altra forma di aggregazione.

#### Capo II - Imprese turistiche ed attività ricettiva

Il Capo II dal titolo Imprese turistiche ed attività ricettiva sancisce che con Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore firmatarie del CCNL e di intesa con il Consiglio Regionale del Turismo, si provvede a declinare la definizione delle imprese turistiche nel rispetto della normativa Comunitaria e Nazionale vigente.

Dall'articolo 9 all'articolo 32 si interviene sugli aspetti amministrativi propedeutici all'apertura di una struttura ricettiva, nonché in materia di controllo e di contrasto dell'abusivismo, determinando altresì le sanzioni previste in caso di violazione delle norme previste dalla presente legge.

#### Capo III - Turismo congressuale

Con l'articolo 33 per la prima volta nella regione Sicilia, vengono disciplinate le attività del turismo congressuale, che grazie alle condizioni ambientali della Sicilia può rappresentare un segmento turistico particolarmente adatto a destagionalizzare il turismo in Sicilia. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente di legge, saranno definiti sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore firmatarie del CCNL i requisiti per lo svolgimento dell'attività congressuale di cui alla presente legge.

Capo IV - Operatori del settore della produzione organizzazione e distribuzione dei pacchetti turistici.

Per quanto riguarda l'intermediazione turistica, (art.34 e seguenti): agenzie di viaggi e tour operators, in Sicilia sono vigenti norme che risalgono al 1937: Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650. Il comma 1 dell'art. 1, decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore di detto Regio decreto.

Con l'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, le competenze amministrative, in materia di intermediazione turistica, sono state trasferite dalle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Risulta evidente che dette norme risultano obsolete e devono essere aggiornate. Pertanto, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo provvede con proprio decreto, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e firmatarie del CCNL e di intesa con il Consiglio regionale del turismo, a disciplinare l'esercizio di una attività di intermediazione di pacchetti turistici.

L'articolo 34 definisce le agenzie di viaggio e turismo e indica le attività per cui sono abilitate.

L'articolo 35 norma l'avvio e le variazioni delle agenzie di viaggio e turismo che, come disposto dalla recente normativa

della Unione europea, vengono attuate, attraverso la SCIA.

L'articolo 36 norma l'apertura di filiali e succursali di agenzie di viaggio e turismo. La previsione di tale articolo sancisce che l'apertura e l'attività di filiali e succursali di agenzie di viaggio e turismo sono soggette alla presenza di un preposto qualificato avente gli stessi requisiti professionali richiesti per la professione di direttore tecnico.

L'articolo 37 indica i limiti e le modalità di comunicazione di chiusura temporanea dell'esercizio.

Con l'articolo 38 viene adeguata la figura professionale turistica di direttore tecnico alle disposizioni dell'Unione europea, recepite dallo Stato italiano con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Con l'articolo 39 si richiede, alle agenzie di viaggio, il deposito cauzionale e si definisce l'imposizione fiscale in merito.

All'articolo 40 si forniscono tutte le indicazioni sulla redazione e diffusione dei programmi relativi a viaggi, escursioni o attività relative alle agenzie di viaggio.

Gli articoli 41 - 48 prevedono le attività di gestione, controllo e sanzionatorio della regione nei confronti nei soggetti che infrangono le disposizioni della presente normativa prevede l'albo regionale delle agenzie di viaggio e turismo a maggiore garanzia e tutela del turista in qualità di consumatore speciale, nonché la specifica disciplina riguardante le associazioni e organismi senza scopo di lucro. Da segnalare che vengono introdotte, per la prima volta, con tale articolato le sanzioni amministrative, per garantire una sana concorrenza tra gli imprenditori e garantire i diritti del turista consumatore.

#### Capo V - Professioni turistiche

L'individuazione e la definizione delle figure professionali turistiche è demandata ad apposito decreto di emanazione dell'Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo, di intesa con le Associazioni di categoria di settore maggiormente rappresentative e firmatarie del CCNL e sentito il Consiglio regionale del turismo.

---O---

### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

#### CAPO I Disposizioni generali

##### Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione siciliana, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione:

- a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e la crescita della persona nella sua relazione con le località di soggiorno;
- b) cura i rapporti con gli organi centrali dello Stato e con le altre Regioni, attua: i regolamenti, le direttive, le decisioni e le comunicazioni dell'Unione europea riferiti ai settori di competenza;
- c) programma, coordina e controlla le attività e le iniziative turistiche, per la promozione dell'immagine del territorio siciliano, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale; potenzia

le attività promozionali all'estero, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni e federazioni aventi sede all'estero;

- d) definisce gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico siciliano;
- e) identifica e valorizza le risorse turistiche culturali e ambientali della Sicilia;
- f) organizza l'offerta del patrimonio culturale e naturalistico tramandato e conservato in Sicilia;
- g) definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse turistiche, tutelando promuovendo e valorizzando l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigianali tipiche del territorio;
- h) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
- i) promuove azioni di informazione e di formazione professionale, anche utilizzando strumenti concertativi con soggetti che risultino autonoma espressione culturale e associativa di interessi locali;
- j) organizza la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica; assicura una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli Enti e agli operatori della Regione siciliana avvalendosi dell'Osservatorio Regionale sul Turismo che, realizza e pubblica, con cadenza annuale, il rapporto sul turismo in Sicilia;
- k) promuove e valorizza la ricerca nel settore turistico, con il supporto dell'Università, anche al fine di agevolare l'accesso alle nuove tecnologie ai consumatori e alle imprese;
- l) riconosce l'assistenza e la tutela del turista quale parte integrante delle politiche in materia di tutela del consumatore;
- m) promuove e valorizza il partenariato pubblico - privato al fine di accrescere la competitività dell'offerta turistica regionale;
- n) realizza progetti speciali, anche in collaborazione con: l'Unione europea, l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), con altre regioni, Enti pubblici, organizzazioni e operatori privati;
- o) incentiva l'offerta turistica nei settori della ricettività, dell'ospitalità e dell'accoglienza di interesse regionale;
- p) verifica l'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale di soggetti pubblici e privati per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;
- q) riconosce le stagionalità delle attività turistiche come elemento strutturale, i cui periodi sono individuati dalle imprese interessate;
- r) riconosce la peculiarità e la fragilità delle isole minori siciliane nonché la necessità di valorizzarle e la loro importanza e nell'ambito del prodotto turistico siciliano;
- s) contrasta ogni forma di concorrenza sleale e di esercizio abusivo delle attività turistiche, a tutela dei consumatori, della collettività, dei lavoratori, delle imprese e del mercato.

2. Tutte le attività, inclusa ogni forma di incentivi, afferenti il comparto turistico, sono di competenza istituzionale esclusiva del Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

#### Art. 2.

##### Funzioni della Regione

1. Nella materia del turismo di cui alla presente legge sono riservate alla Regione, fermo restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

- a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitive del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
- b) l'omogeneità dei servizi e delle attività collegate all'offerta turistica regionale;
- c) le attività di promozione turistica;
- d) la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio regionale;
- e) l'attuazione di specifici progetti di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;
- f) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici;
- g) la classificazione di strutture ricettive con la collaborazione delle Associazioni Sindacali delle Imprese maggiormente rappresentative del settore firmatarie del CCNL;
- h) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attività di produzione, organizzazione e distribuzione di pacchetti turistici.

#### Art. 3.

##### Funzioni dei comuni

1. Il comune svolge le seguenti funzioni:

a) ascoltato il parere delle associazioni di categoria più rappresentative sul proprio territorio per il settore turistico, formula proposte alla Regione per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico. Le programmazioni comunali che risulteranno coerenti con gli indirizzi tracciati nel piano di sviluppo turistico triennale e nel piano operativo annuale, di cui all'art 3 della legge regionale n. 10 del 2005, rientreranno tra quelle sottoposte a valutazione per la costruzione dell'offerta turistica regionale che sarà promossa in occasione della partecipazione della Regione Sicilia agli eventi di richiamo turistico Nazionale e Internazionale. La programmazione turistica delle attività promozionali su base comunale, che si intende inserire nel piano di propaganda turistica regionale, deve essere conclusa e trasmessa alla Regione entro il mese di marzo dell'anno che precede l'avvio delle iniziative che si intende promuovere. La valutazione delle programmazioni comunali che rientreranno tra quelle veicolate attraverso il piano di propaganda, è rimessa per il parere al Consiglio Regionale del Turismo e sottoposta all'approvazione dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

b) realizzazione, anche in collaborazione con le associazioni di categorie operanti nel settore turistico e altri enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;

2. Ai comuni è conferito, oltre all'esercizio delle funzioni già delegate con leggi regionali di settore, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia.

3. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane operano sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative di settore firmatarie del CCNL.

4. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative di settore firmatarie del CCNL.

Art. 4.  
Associazioni pro loco

1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco che saranno disciplinate con provvedimento amministrativo dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative di settore firmatarie de CCNL.

Art. 5.  
Consiglio regionale del turismo

1. Al fine di supportare l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è istituito il Consiglio Regionale del Turismo.

2. Il Consiglio esprime pareri su tutte le questioni attinenti l'attività dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e su tutte le iniziative che, a qualunque titolo, interessino il turismo in Sicilia, comprese le attività relative al settore turismo svolte da altri Assessorati regionali. Il Consiglio - essendo mensilmente in possesso dei dati aggiornati sui flussi turistici e sulle presenze, distinti secondo i parametri previsti dall'Osservatorio turistico regionale - coadiuva l'attività dell'Assessorato nella redazione del programma dello sviluppo turistico triennale e del piano operativo annuale. Interviene inoltre sulle questioni ritenute prioritarie ed emergenziali in materia di turismo, in particolare modo per rafforzare e migliorare le misure preventive e repressive del fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità ai vari livelli della filiera nell'ambito di un piano programmatico di azioni da concertare con le forze dell'ordine competenti. Il consiglio regionale del turismo esercita azioni di denunce nei confronti dell'esercizio abusivo di attività turistiche, quando ne viene fatta richiesta congiunta dalle rappresentanze delle Associazioni Datoriali.

3. Le richieste di parere sono obbligatorie e assumono carattere d'indirizzo delle azioni da intraprendere. Il Consiglio Regionale del Turismo dura in carica 5 anni.

4. Il Consiglio è composto:

- a) dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo che lo presiede; in sua assenza la presidenza è assunta dal vicepresidente in carica;
- b) da tre rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative, operanti nella regione firmatarie del CCNL, di cui almeno uno dell'associazione più rappresentativa del sistema ricettivo;
- c) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;
- d) da un rappresentante dell'ANCIM Sicilia;
- e) da un rappresentante dell'associazione di categoria maggiormente

rappresentativa a livello siciliano specificatamente a valere sulle isole minori;

- f) da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nella Regione;
- g) da un esperto del settore con esperienza specifica in programmazione turistica designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

5. Fanno, altresì, parte del consiglio, designati dagli Assessori competenti, con voto consultivo:

- a) un rappresentante dell'Assessorato regionale delle attività produttive;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale;
- d) un rappresentante dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
- e) un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- f) un rappresentante dell'Assessorato regionale dei beni culturali e delle identità siciliane.

6. L'attività di componente del consiglio viene svolta a titolo gratuito e presuppone un raccordo regolare tra il componente e i portatori di interesse da questo rappresentati.

7. Il Consiglio elegge, nel corso della prima seduta, il vice presidente fra i consiglieri di cui alla lettera b) del precedente comma.

8. Il Consiglio potrà temporaneamente utilizzare esperti, a titolo gratuito, in materie specifiche da trattare previa sua conforme decisione.

9. Il Consiglio, opera secondo quanto disposto dal codice civile e delibera a maggioranza. Le sedute sono valide, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro consiglieri. Ai fini del raggiungimento del numero legale non sono computabili i componenti con voto consultivo.

#### Art. 6.

##### Interventi sul patrimonio edilizio esistente delle strutture turistico-ricettive

1. La Regione riconosce alle strutture turistico ricettive esistenti alla data di pubblicazione della presente legge la finalità di servizio pubblico e di interesse regionale. Ritiene fondamentale promuovere misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere e incentivare lo sviluppo delle attività turistico-ricettive e dei flussi turistici regionali, con ricadute positive in termini di occupazione, di incremento del PIL regionale, di competitività con gli standard internazionali, di salvaguardia del patrimonio costiero e, al contempo, alla semplificazione amministrativa.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, così come definiti all'art. 3, comma 1, b), c), d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recepito dalla Regione Siciliana con la legge regionale 10 agosto 2016, n 16, da effettuarsi, anche senza il pedissequo rispetto della sagoma e dell'ubicazione preesistenti, all'interno delle strutture ricettive esistenti,



rientrano tra l'attività edilizia libera.

3. Tali interventi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, della normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e di quella relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC, e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza larga 200 metri.

4. Prima della loro esecuzione l'interessato dovrà trasmettere all'amministrazione comunale, anche per via telematica, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da tecnico abilitato che dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio, che sono compatibili con la normativa sismica, e quella sul contenimento energetico vigenti e che sono state ottenute tutte le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti.

5. La mancata comunicazione asseverata dei lavori di cui al comma 1 comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro, che potrà essere ridotta ad un terzo se la comunicazione stessa verrà effettuata spontaneamente quando l'intervento è ancora in corso di esecuzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche sul patrimonio edilizio insistente sul demanio marittimo ed in concessione a strutture ricettive anche di tipo all'aperto di cui alla legge regionale n. 14/1982 e successive modifiche ed integrazioni. Le esecuzioni di tali interventi da parte del concessionario, previo assenso dell'amministrazione titolare del bene, dà diritto al prolungamento della data di scadenza del titolo concessorio in essere per un periodo proporzionato all'entità dei lavori da seguire, supposti da apposito computo metrico e piano di ammortamento, e comunque non superiore a vent'anni.

7. Alle sole strutture indicate al comma 1 viene applicato quanto previsto dall'art. 135 della legge regionale 4/2003 con incrementi fino al 20 per cento di quanto esistente e premialità di ulteriore 5 per cento per interventi che prevedono l'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, la messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e idrogeologico, l'abbattimento delle barriere architettoniche e nel caso di incentivi della comunità europea.

8. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo mantengono il vincolo della destinazione urbanistica di struttura turistico ricettiva per un periodo di vent'anni.

9. Le disposizioni precedenti prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.

#### Art. 7.

##### Attività di promozione turistica

1. Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale nell'ambito della programmazione regionale.

2. La Regione esercita le attività di promozione turistica, definisce gli obiettivi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo promuovendo la necessaria integrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati.

3. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza

regionale è assicurato dal Consiglio regionale del Turismo di cui all'articolo 5 della presente legge.

4. La Regione promuove e favorisce il turismo scolastico anche tramite la concessione di contributi a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche o private, che siano legalmente riconosciute, per l'organizzazione e/o lo svolgimento di gite scolastiche da effettuarsi nel territorio siciliano, usufruendo di strutture ricettive, aziende di ristorazione o di servizi complementari ubicate nel territorio della regione siciliana.

#### Art. 8.

Distretti Turistici, DMO, reti di imprese e altre forme di aggregazione

1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo favorisce, prioritariamente, l'aggregazione e l'integrazione del partenariato pubblico - privato, attraverso i Distretti Turistici, le DMO, le Reti di Prodotto e qualsiasi altra forma di aggregazione, sentito il Consiglio regionale del Turismo.

### CAPO II

Imprese turistiche ed attività ricettiva

#### Art. 9.

Imprese turistiche

1. In armonia con le norme del codice civile sono imprese turistiche quelle che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e che esercitano attività economiche, organizzate per: la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e/o la distribuzione, la gestione e la promozione di prodotti, di servizi e trasporti.

2. Per l'esercizio delle imprese turistiche di cui al comma precedente, è istituito un registro regionale generale delle imprese turistiche distinto per categorie, che dovrà riportare le generalità dell'impresa nonché il codice alfanumerico identificativo dell'attività di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge.

3. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentito il consiglio regionale del turismo e le maggiori rappresentazioni di categoria firmatarie del contratto CCNL ed acquisito il parere della commissione parlamentare, è autorizzato a disciplinare con proprio decreto eventuali nuove attività d'impresa.

#### Art. 10.

Attività turistico ricettiva aperta al pubblico

1. Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi, accessori e connessi. Le strutture turistico ricettive di cui all'articolo 10 e seguenti sono soggette alla normativa vigente in merito a: fisco, assunzione di personale dipendente, pubblica sicurezza, nonché certificazione antimafia, oltre a quanto stabilito dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali.

2. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno definiti i requisiti per la classificazione delle aziende ricettive di cui all'art. 10 e seguenti della presente legge. Nelle more della pubblicazione dei predetti decreti rimangono in vigore le disposizioni impartite dai decreti attualmente in atto.

#### Art. 11.

Strutture turistico ricettive

1. Sono strutture turistico ricettive:

- a) gli alberghi, gestiti in forma imprenditoriale, che forniscono alloggio prevalentemente in camere, e in via residuale in unità abitative, ed eventualmente vitto e altri servizi accessori e complementari;
- b) gli alberghi diffusi, gestiti in forma imprenditoriale e regolamentati dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 11;
- c) gli affittacamere, gestiti in forma imprenditoriale e composti da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari;
- d) i bed & breakfast, gestiti in forma non imprenditoriale da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione in cui risiedono stabilmente e regolarmente domiciliati, fino ad un massimo di 3 camere, con non più di 12 posti letto complessivi, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in loco;
- e) le case per ferie, gestite al di fuori dei canali commerciali anche on line da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, nonché da enti o aziende per i propri dipendenti e loro familiari, che forniscono alloggio in strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, per soggiorni minimi di 7 pernottamenti e fino ad un massimo di 3 mesi consecutivi;
- f) le case ed appartamenti per le vacanze, gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti di immobili arredati, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi;
- g) le unità abitative ammobiliate a uso turistico, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, date in locazione ai turisti ai sensi dell'art. 1, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a trenta giorni consecutivi senza la prestazione di alcun servizio;
- h) gli agriturismi, gestiti da imprenditori agricoli, nei quali viene dato alloggio a turisti in fabbricati rurali;
- i) gli alloggi del turismo rurale, che rientrano nel contesto del turismo rurale inteso come una specifica articolazione dell'offerta turistica, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali, culturali del territorio rurale;
- j) i motel, quali alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti;
- k) i villaggi turistici-alberghieri, gestiti in forma imprenditoriale, che forniscono alloggio in unità abitative dislocate in più stabili in un'unica area con servizi centralizzati;
- l) le residenze turistico-alberghiere (RTA), gestite in forma imprenditoriale, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, all'interno delle quali esiste un angolo cottura o una stanza con cucina autonoma;
- m) le residenze d'epoca o dimore storiche alberghiere, gestite in forma imprenditoriale, che forniscono alloggio in complessi immobiliari di particolare pregio storico architettonico, dotati di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico. Possono acquisire, a scelta degli aventi diritto, la classificazione di residenze d'epoca o dimora storica le strutture ricettive alberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ;

- n) gli ostelli per la gioventù, gestiti in forma imprenditoriale e attrezzati per il soggiorno ed il pernottamento prevalentemente dei giovani, ai quali viene affittato semplicemente il posto letto e non la camera, che invece potrà essere divisa con altre persone estranee, con stanze a più letti anche sovrapposti e con servizi come bagni, docce, ed eventuale cucina condivisi;
- o) rifugi montani, quali locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane al di sopra dei m. 600 s.l.m. fuori dai centri urbani. L'altezza dei 600 metri va intesa, non solo per la struttura, ma anche per l'area in cui la stessa struttura insiste, disponendo di servizi ricettivi di base; bagni, cucina, stanze da letto, sale da pranzo;
- p) condhotel, quali strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati;
- q) campeggi, gestiti in forma imprenditoriale, quali strutture ricettive all'aria aperta, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e legge regionale n. 13 del 2006.

2. Per quanto riguarda le strutture alberghiere, in alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di hotel; l'indicazione di Grand Hotel spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; gli alberghi 5 stelle che offrono servizi internazionali, possono aggiungere la lettera L, indicante l'appartenenza alla categoria lusso; la dicitura Palace Hotel può essere utilizzata soltanto dagli esercizi classificati con almeno quattro stelle; possono prendere la dicitura di Boutique Hotel le strutture di lusso a partire da 4 stelle ma più piccole rispetto agli hotel tradizionali che offrono servizi personalizzati, che dispongono di un numero tra 7 e 30 camere.

3. Possono aggiungere la lettera S (superior), gli alberghi che posseggono oltre ai requisiti minimi stabiliti per la categoria di appartenenza, almeno 3 requisiti della categoria superiore.

4. Il servizio di ristorazione è sempre facoltativo, anche per le strutture 4 e 5 stelle, che possono in alternativa erogarlo anche con la formula dello snack bar o, all'esterno, in convenzione.

#### Art. 12.

Requisiti, superfici e cubatura minime per le strutture turistico ricettive

1. I requisiti minimi delle strutture ricettive denominate alberghi, alberghi diffusi, alloggi agrituristici, case per ferie, motel, ostelli, residenze d'epoca o dimore storiche alberghiere, residenze turistico-alberghiere (RTA), villaggi-turistici-alberghieri, rifugi montani, condhotel e campeggi, ai fini della classificazione sono:

- a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere, oppure, sette suite/junior suite, ovvero, sette unità abitative con esclusione delle dipendenze, che devono avere un numero minimo di 3 stanze;
- b) le dipendenze non possono essere distanti dalla casa madre oltre

300 metri in linea d'area;

c) l'unità abitativa deve essere identificata attraverso la numerazione della stessa.

2. Gli esercizi di affittacamere possono avere non più di 6 camere con un complessivo massimo di 18 posti letto non sovrapponibili.

3. Le case ed appartamenti per le vacanze possono avere non più di 3 camere con un complessivo massimo di 9 posti letto non sovrapponibili.

4) I bed & breakfast (b&b) possono avere non più di 3 camere con un complessivo massimo di 12 posti letto non sovrapponibili.

5) Le residenze d'epoca o dimore storiche possono avere non più di 25 posti letto non sovrapponibili.

6) Gli alberghi diffusi possono avere non più di 20 camere con un complessivo massimo di 40 posti letto e devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.

7) Gli ostelli della gioventù possono avere non meno di 25 posti letto.

8) Per i campeggi si applica quanto previsto nella legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche.

9. Per le strutture ricettive, in materia di superfici e cubature minime si applica la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437. Pertanto, con riferimento alla superficie, la stessa per ogni unità abitativa non potrà essere inferiore a mq. 8 per un posto letto; mq. 14 per due posti letto; mq. 20 per tre posti letto; mq. 26 per quattro posti letto.

10. Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e delle camere a due o più letti fino al venticinque per cento nelle strutture alberghiere classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso.

11. Le superfici di cui sopra dovranno essere considerate al netto dei servizi igienici ubicati all'interno delle camere.

12. Tutte le strutture ricettive, devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza, edilizie ed igienico-sanitarie, possono mantenere/cambiare acquisendo la destinazione d'uso dei locali di utilizzo conforme alla specifica funzione. Alle stesse strutture, ai fini delle barriere architettoniche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1983, n. 13.

#### Art. 13.

##### Albo regionale strutture ricettive

1. L'albo delle strutture ricettive di cui all'articolo 10, comma 1, classifica tutte le tipologie ricettive autorizzate dalla Regione Sicilia nel quale vengono riportati le seguenti informazioni:

a) denominazione attività (insegna);

b) numero licenza/autorizzazione o SCIA;

- c) gestore;
- d) ragione sociale;
- e) codice fiscale;
- f) numero delle camere e dei posti letto complessivi;
- g) servizi offerti;
- h) numero di polizza responsabilità civile obbligatoria;
- i) sito internet;
- j) indirizzo mail;
- k) PEC (posta elettronica certificata).

2. Alle strutture ricettive regolarmente autorizzate viene assegnato un codice alfanumerico identificativo, che dovrà essere reso visibile su ogni canale in cui l'offerta ricettiva è pubblicizzata. All'interno del codice alfanumerico sono indicati secondo il seguente ordine:

- a) tipologia di struttura;
- b) numero albo;
- c) codice fiscale.

#### Art. 14.

##### Unità abitative ammobiliate a uso turistico

1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), le case o gli appartamenti arredati, o parte di essi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a trenta giorni consecutivi senza la prestazione di alcun servizio. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

- a) in forma imprenditoriale;
- b) in forma non imprenditoriale, senza organizzazione in forma di impresa;
- c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari o delle agenzie di viaggi che intervengono, quali mandatarie o sub locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico in forma imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

2. Si considera in ogni caso imprenditore chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, se rivolge la propria offerta al pubblico per più di sessanta giorni nell'arco dell'anno o pone a disposizione del pubblico più di sei posti letto, anche se distribuiti in più unità abitative.

3. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo.

#### Art. 15.

##### Disciplina delle attività turistico ricettive

1. Il presente capo disciplina le modalità di:

- a) raccolta, trasmissione e pubblicità dei dati, dei periodi di apertura annuale o stagionale, nonché delle attrezzature delle strutture ricettive, relativi ai principali servizi;
- b) classificazione delle strutture ricettive;
- c) raccolta, trasmissione, elaborazione dei dati relativi all'intero movimento turistico siciliano ed alla consistenza delle strutture, a tal proposito la Regione pubblicherà sul proprio sito on line, consultabile pubblicamente, contenente l'elenco delle imprese turistiche e l'elenco delle strutture strutture turistico-ricettive, di cui all'articolo 10;
- d) esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo per combattere l'abusivismo e favorire le attività ricettive svolte nel rispetto della legittimità;
- e) di applicazione delle eventuali sanzioni.

#### Art. 16.

##### Albo proprietari/gestori strutture ricettive

1. I proprietari e i gestori devono essere iscritti nell'apposito albo di riferimento degli operatori delle strutture ricettive della Regione siciliana.

2. L'iscrizione all'albo è propedeutica all'inizio attività ed è vincolata al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) comprovata esperienza di almeno 5 anni;
- b) titolo di laurea in scienza del turismo o discipline turistiche, giurisprudenza o economia e commercio conseguito in Italia o Paese dell'EU con almeno 3 anni di esperienza nel settore;
- c) dovranno superare l'esame per conseguire l'idoneità alla gestione sulla base di programmi didattici definiti dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo previo parere delle associazioni di maggiore rilievo della categoria turistica-ricettiva.

3. Coloro che sono già in possesso di attività ricettive e o iscrizione ex REC dovranno provvedere a richiedere l'iscrizione all'Albo nel quale saranno inclusi d'ufficio.

#### Art. 17.

##### Soggetti obbligati alla comunicazione

1. Coloro i quali gestiscono:

- a) strutture turistico-ricettive aperte al pubblico disciplinate dalla presente legge regionale;
- b) eventuali altri soggetti titolari di strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate con la presente legge. quali le unità abitative ammobiliate a uso turistico.

#### Art. 18.

##### Comunicazione attrezzature e servizi

1. I soggetti di cui all'articolo 15 della presente legge comunicano al Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo i dati sull'attrezzatura e i periodi di apertura annuale o stagionale dell'esercizio in relazione ai servizi offerti.

#### Art. 19.

##### Modalità di comunicazione

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 16 della presente legge sono inoltrate in triplice copia al Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo entro i termini fissati dalla presente legge e da eventuali decreti attuativi.

2. Le comunicazioni possono essere inviate anche per il tramite delle associazioni di categoria su delega degli interessati.

3. Il Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ricevette le comunicazioni, entro 30 giorni dai termini di cui alla presente legge trasmette una copia vidimata delle tabelle, ai titolari delle imprese, per la esposizione al pubblico.

4. Il Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, all'atto dell'apposizione del visto, può apportare le necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ed eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di auto dichiarazione di classificazione, od oggetto di provvedimento modificativo.

5. Il Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro i successivi trenta giorni, trasmette una copia delle comunicazioni all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), secondo le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di dati statistici.

6. I titolari di strutture turistico ricettive di cui all'articolo 10, comma 1, comunicano la presenza degli ospiti all'interno della struttura alle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

#### Art. 20.

##### Procedure per la comunicazione delle tariffe al pubblico

1. Le strutture ricettive devono esporre i prezzi dei servizi liberamente determinati dagli operatori.

2. Possono essere proposti prezzi minimi e dei servizi ricettivi e complementari offerti all'interno della struttura turistico ricettiva.

#### Art. 21.

##### Pubblicità delle tariffe

1. La tabella generale indica i prezzi di tutti i servizi praticati ed è esposta in modo visibile al pubblico nell'ufficio di ricevimento degli ospiti.

#### Art. 22.

##### Periodi di apertura e gestione unitaria

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in: annuali e stagionali. Il periodo di apertura annuale o stagionale viene liberamente determinato dal gestore della struttura turistico ricettiva. Con riferimento al periodo di apertura, si definisce:

- a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno 9 mesi, anche non consecutivi;
- b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a 9 mesi, anche non consecutivi, con un minimo di tre mesi consecutivi.



2. I periodi di apertura vengono comunicati secondo le modalità di cui alla presente legge.

3. Tali definizioni (stagionale e annuale) vanno recepite anche dagli enti locali ai fini della redazione dei propri regolamenti interni.

4. Il titolare di un'impresa turistico-ricettiva, all'atto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comunica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune territoriale competente il periodo di apertura iniziale e le eventuali successive modifiche.

#### Art. 23.

##### Obbligatorietà della classifica

1. La classificazione è obbligatoria ed è requisito indispensabile per l'esercizio di un'attività turistico ricettiva, secondo i parametri che verranno successivamente definiti dall'Assessore regionale per il turismo, sport e spettacolo, relativi alle specifiche tipologie ricettive. Nelle more della pubblicazione dei predetti parametri di classifica, restano in vigore quelli attualmente vigenti. La classificazione è legata alla struttura ricettiva. non prevede scadenza temporale, e deve essere rinnovata solo nel caso in cui si verificano modifiche oggettive relative alla struttura.

2. All'esterno di ciascun esercizio ricettivo deve essere esposta in modo visibile una targa contenente:

- a) la tipologia;
- b) la denominazione;
- c) la classificazione corrispondente alla tipologia ricettiva.

3. Il titolare di una struttura turistico ricettiva, tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) comunica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune territoriale competente la classifica iniziale e le eventuali successive modifiche.

4. Le eventuali verifiche dei requisiti di classifica sono demandate ad un organismo misto, composto da componenti dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e da un rappresentante delle associazioni di Categoria.

#### Art. 24.

##### Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico ricettive, sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presentata dal titolare o, se persona diversa, dal gestore e dal suo eventuale rappresentante legale ovvero in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.

2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente (SUAP) di cui all' articolo 38 legge 6 agosto 2008, n. 133 e articolo 25 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recepito dalla Regione siciliana con l'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità.

4. La denominazione di un'azienda ricettiva esistente non può essere assunta da altre aventi sede nel territorio regionale. È altresì vietata l'assunzione anche parziale di denominazione comunque riconducibile a strutture ricettive già esistenti sul territorio comunale.

5. Per le strutture turistiche esistenti, il passaggio di categoria inferiore/superiore, comporta con la SCIA la sola comunicazione dei parametri oggetto di modifica rispetto alla classificazione posseduta.

#### Art. 25.

#### Contenuto della SCIA

##### 1. La SCIA deve contenere:

- a) per le strutture gestite imprenditorialmente, iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- b) auto-dichiarazione della classificazione della struttura principale e delle eventuali dipendenze sulla base dei requisiti stabiliti dall'Assessore regionale per il turismo, sport e spettacolo;
- c) denominazione, titolarità, disponibilità dei locali, tipologia e categoria ricettiva,
- d) le tariffe e i dati relativi ai servizi forniti;
- e) dati relativi all'immobile, planimetria e piante di tutti i locali dei vari piani ad uso della struttura ricettiva asseverate da un tecnico, con l'indicazione esatta del permesso a costruire o SCIA edilizia e dell'uso cui ciascun locale è destinato;
- f) le attività di ristorazione presenti che si intendono attuare;
- g) il periodo di apertura annuale o stagionale;
- h) relazione tecnica giurata da un tecnico abilitato che indichi, tra l'altro, la capacità ricettiva con l'indicazione del numero delle camere e dei relativi posti letto;
- i) i dati della polizza di responsabilità civile per copertura dei danni arrecati al cliente;
- j) documentazione attestante il rispetto della normativa antincendio;
- k) documentazione da allegare alla SCIA.

##### 2. Per le residenze d'epoca:

- a) atto catastale storico;
- b) autocertificazione su eventuale vincolo;
- c) eventuali iscrizioni;
- d) bibliografia, pubblicistica e mostre;
- e) relazione storica e documentazione fotografica degli interni ed

esterni, delle camere (in ogni caso) ;

f) ogni altra idonea documentazione.

3. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività. Lo sportello unico per le attività produttive, entro 30 giorni dalla data di ricezione della segnalazione certificata di inizio attività, comunica alle Pubbliche amministrazioni competenti, nonché all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, la predetta segnalazione, affinché vengano accertati i requisiti dichiarati.

#### Art. 26. Controlli

1. Il Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e le amministrazioni pubbliche competenti per il rilascio della documentazione propedeutica allo svolgimento dell'attività turistico ricettiva effettuano i controlli di legge previsti per le competenze istituzionali loro attribuite.

2. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 10, comma 1, comprese le unità abitative ammobiliate a uso turistico di cui alla lettera g) del predetto articolo, possono operare sul mercato solo previo rilascio del codice alfanumerico identificativo dell'attività. Tale codice, deve essere riportato nella targa esposta all'esterno di ciascun esercizio ricettivo contenente la denominazione dell'attività stessa e nell'ambito di ogni attività promo-commerciale condotta anche attraverso i canali web.

3. I codici alfanumerici, di cui al presente articolo, sono pubblicati sul sito dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo al fine di individuare coloro che esercitano legalmente l'attività turistico ricettiva e agevolare le attività di controllo e contrasto all'abusivismo. Le strutture che non rientrano tra i codici pubblicati sul sito dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, sono sottoposte a controllo per verificare le eventuali trasgressioni commesse a fronte delle quali sono applicate le sanzioni previste ai successivi articoli 27 e 28.

4. Ai fini del controllo relativo alle dichiarazioni contenute all'interno della SCIA, il SUAP trasmette una comunicazione contenente la relativa documentazione alle amministrazioni competenti che, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa SCIA, ne verificano la conformità alle previsioni di legge, comunicandone l'esito al SUAP. Se è possibile integrare la documentazione presentata, il Dipartimento regionale competente fissa il termine di novanta giorni per l'integrazione; la mancata o incompleta integrazione, nel termine fissato, comporta la notifica del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

5. Il Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ricevuta la comunicazione del SUAP contenente i dati attestanti i requisiti, propedeutici alla classifica, individuati con Decreto dell'Assessore regionale del turismo sport e spettacolo, in caso di accertata carenza dei requisiti di classifica comunicati adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dallo stesso Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello Sport e dello spettacolo, che non può essere in ogni caso inferiore a trenta giorni.

6. È fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa

vigente.

7. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, il Comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445 può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 4.

8. Il Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, fatte salve le competenze comunali, esercita le funzioni amministrative relative al controllo della classifica delle strutture turistico ricettive aperte al pubblico.

9. Se la classificazione dichiarata dal titolare non è conforme ai parametri di classifica previsti con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, il Comune adotta provvedimenti interdittivi della classifica. con la prosecuzione dell'attività con la classificazione inferiore.

10. I fruitori delle strutture ricettive possono inviare al Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per i relativi accertamenti, documentate segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore.

#### Art. 27.

##### Chiusura temporanea e cessazione attività

1. I titolari delle attività ricettive annuali comunicano al Comune la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività.

2. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal Comune per fondati motivi per altri sei mesi, decorsi i quali l'attività si intende definitivamente cessata; il Comune ne dà comunicazione al Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

#### Art. 28.

##### Sanzioni amministrative

1. I criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nonché le modalità per proporre opposizione alle ordinanze di ingiunzione, sono stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. I proventi delle sanzioni spettano alla Regione siciliana e ai comuni competenti per territorio in relazione alle tipologie di infrazioni, come disciplinato dall'articolo 28 della presente legge.

#### Art. 29.

##### Entità sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo assoggetta a sanzione da euro 500,00 a euro 1.000.00, il titolare della struttura turistica ricettiva:

- a) che non trasmette o trasmette tardivamente le comunicazioni relative alle attrezzature e servizi di cui all'articolo 17 della presente legge;
- b) che pratica prezzi superiori a quelli pubblicati ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge;
- c) che non espone o espone i prezzi in modo difforme da quanto stabilito dalla presente legge;

- d) che rifiuta di fornire al Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo le informazioni richieste ai fini della classificazione e della consistenza delle strutture o che rifiuta di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero;
- e) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza al 10 per cento rispetto alla capienza ricettiva massima dichiarata.
- f) che chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 21 della presente legge o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine previsto;
- g) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;
- h) che non evidenzia nella targa posta all'esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione il numero delle stelle e il codice alfanumerico di cui all'articolo 12, comma 2 della presente legge;
- i) che attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie.

2. I relativi importi sono introitati e trattenuti dalla Regione siciliana.

3. Il Comune competente per territorio assoggetta a sanzione amministrativa da 5.000,00 a 10.000,00 euro l'esercizio di un'attività ricettiva, anche in modo occasionale, che non ha presentato apposita SCIA e all'immediata chiusura dell'attività.

4. I relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso Comune e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.

#### Art. 30. Reclami

1. I clienti delle strutture turistico ricettive aperte al pubblico, di cui alla presente legge, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo al Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

2. Il Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare della struttura turistico ricettiva aperta al pubblico, di cui alla presente legge, un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

3. Il Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 della presente legge e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.

#### Art. 31. Recidiva

1. In tutti i casi di recidiva delle violazioni di cui all'articolo 28 le sanzioni previste vengono raddoppiate.

Art. 32.  
Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

CAPO III  
Turismo congressuale

Art. 33.  
Definizione di attività congressuale e di promozione turistica.  
Organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico e congressuale

1. La Regione siciliana riconosce il fondamentale ruolo dell'attività di promozione turistica e congressuale come occasione di promozione del territorio e di sviluppo economico per l'intera comunità regionale nell'ottica di una strategia di crescita complessiva del comparto turistico.

2. La Regione siciliana sostiene i soggetti che si occupano della promozione e commercializzazione del prodotto turistico e riconosce la validità del segmento congressuale affinché lo stesso si sviluppi all'interno di strutture idonee, come definite dai commi successivi, favorendo lo svolgimento di attività di razionalizzazione, coordinamento e promozione del comparto congressuale regionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono chiamati a:

- a) gestire le strutture congressuali e i centri congressi, di cui ai commi 4, 5 e 6, idonei a ospitare manifestazioni nazionali e internazionali;
- b) svolgere attività di promozione, studi e ricerche su problemi tecnici e organizzativi della gestione del turismo congressuale per garantire la massima qualità dei servizi offerti;
- c) realizzare incontri e aggiornamenti per operatori turistici, operatori e tecnici sui temi inerenti le attività congressuali e turistiche collegate.

4. Sono strutture congressuali gli edifici permanenti appositamente predisposti per lo svolgimento di riunioni, dotati di installazioni tecniche di base adeguate alle esigenze più diverse, provvisti di servizi in grado di dare risposte qualitativamente, quantitativamente e professionalmente valide alle richieste dei partecipanti, in grado di offrire personale specializzato e plurilingue.

5. I centri congressi devono comprendere sale di differente grandezza, di cui una con una capienza sufficiente ad accogliere in seduta plenaria tutti i partecipanti ad una riunione, dichiarandone la capacità massima. Le altre sale devono permettere la riunione di commissioni, comitati, gruppi di lavoro diverso, con un numero proporzionale di uffici per assicurare i servizi, tenendo conto delle condizioni di comfort, d'igiene e sicurezza, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

6. I centri congressi dovranno garantire per ogni sala superiore ai cinquanta posti le seguenti dotazioni tecnologiche: un efficiente impianto di sonorizzazione, uno schermo adeguato alle dimensioni della sala secondo le tabelle tecniche (rapporto distanza fondo sala/schermo), un impianto di illuminazione graduabile e sezionabile, con controllo facilmente accessibile dalla sala e dalla regia; dovranno garantire inoltre che le sale di capienza uguale o superiore ai

trecento posti siano dotate di cablaggi audio e video posizionati lungo la sala e sul palco, i quali consentano il controllo da parte di una regia centralizzata.

7. L'azione di promozione turistica convergente con l'attività congressuale si ritiene opportuno istituire, ai quanto fatto in altre regioni italiane, una Borsa del turismo che possa costituire punto di riferimento per consolidare ed incrementare l'offerta turistica siciliana, secondo specifici segmenti individuati dai soggetti pubblici e privati che operano sul territorio ed utili a sollecitare la domanda turistica internazionale. Un modello di borsa, già individuato dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo nel piano strategico di marketing 2015, 2016 e 2017.

8. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente di legge, saranno definiti, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore firmatarie del CCNL, i requisiti per la disciplina dell'organizzazione professionale di congressi di cui alla presente legge.

#### CAPO IV

Operatori del settore della produzione organizzazione e distribuzione di pacchetti turistici

#### Art. 34.

Le agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano l'attività di intermediazione turistica mediante la produzione e l'organizzazione di viaggi e soggiorni, o nell'acquisto di tali servizi o anche di entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti.

2. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano le attività di cui al comma 1 e, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 32 all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 - Codice del turismo.

3. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:

- a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
- b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
- c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
- d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
- e) l'organizzazione di viaggi singoli o di gruppo e di crociere con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
- f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura, minibus, bus ed ogni altro mezzo di trasporto, l'esercizio e la commercializzazione di charter nautici, il noleggio di aeromobili, navi, treni ed ogni altro mezzo di trasporto;
- g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, é esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa, individuali o gruppi;

- h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
- j) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
- k) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
- l) il servizio di informazioni in materia turistica;
- m) la diffusione di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
- n) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
- o) organizzazione di attività congressuali;
- p) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.
- q) l'accoglienza ed il trasferimento dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
- r) la prenotazione, la vendita e la prevendita di biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni ed eventi vari nonché la commercializzazione degli stessi.

4. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo provvede al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di intermediazione dei pacchetti turistici e per quella prevista dalla presente legge.

#### Art. 35.

##### Apertura ed esercizio di agenzie di viaggio e turismo

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggio e turismo sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 4 bis e ter dell'articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recepito dalla Regione siciliana con l'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, presentata dal titolare o, se persona diversa, dal gestore e dal suo eventuale legale rappresentante ovvero in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.

2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente (SUAP) di cui all'articolo 38 legge 6 agosto 2008, n. 133 e articolo 25 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recepito dalla Regione siciliana con l'art. 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante della impresa che gestirà l'agenzia di viaggi indicante: la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio; i dati relativi al direttore tecnico, se diverso dal titolare; un



documento da cui risulta la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità.

4. La SCIA contiene, altresì:

- a) la dichiarazione di assenza di condanne penali a carico del gestore che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio dell'attività, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- b) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento ed insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato;
- c) in caso di cambio di titolarità la dichiarazione del cedente che non sussistono pendenze derivanti dal precedente esercizio delle attività dell'agenzia.

5. Se l'agenzia opera esclusivamente in via telematica è soggetta alla SCIA.

6. Fermo restando l'obbligo di presentazione della SCIA, per l'apertura di agenzie che svolgono le loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, è necessario il requisito dell'indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni.

7. L'attività di agenzia di viaggi e turismo non può essere esercitata presso: centri commerciali, supermercati, grandi magazzini e grandi centri di distribuzione.

8. La denominazione prescelta non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane. L'accertamento della denominazione, tramite il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, deve essere, preventivamente, verificato dal Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport istituito con decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 giugno 2012 modificazioni al decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° marzo 2011, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri .

9. Le variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, sia esso persona fisica che società, alla denominazione o ragione sociale della società, all'ubicazione dei locali di esercizio in un altro Comune comportano la presentazione di una nuova SCIA al Comune competente per territorio.

10. Le variazioni diverse da quelle di cui al comma 7 sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

11. Le variazioni di cui al comma 8 sono comunicate al Comune e al Dipartimento regionale competente che provvedono all'aggiornamento dei relativi dati.

12. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

13. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia della presentazione della SCIA al SUAP. Il SUAP, a seguito della presentazione della SCIA, procede all'istruttoria della pratica e, entro 30 giorni dalla richiesta, trasmette la stessa all'Assessorato regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo con proprio motivato parere sia sulla documentazione amministrativa che sulla opportunità della istituzione.

14. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, visto il parere del SUAP, constatata la regolarità del procedimento, sentito il Consiglio Regionale del Turismo, emette, con proprio decreto il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di Agenzia di viaggio e turismo di cui al precedente articolo 34.

15. L'Assessorato darà altresì comunicazione dell'autorizzazione ai richiedenti e al Comune territorialmente competente.

16. Il provvedimento assessoriale sarà emesso entro 60 giorni dal ricevimento degli atti da parte del SUAP.

#### Art. 36.

##### Apertura di filiali e succursali di agenzie di viaggi e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di un'agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea (UE) è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente. L'apertura, è l'attività di filiali e succursali di agenzie di viaggi e turismo sono soggette alla presenza di un preposto qualificato avente gli stessi requisiti professionali richiesti per la professione di direttore tecnico, secondo le disposizioni del TULPS.

3. Il SUAP trasmette immediatamente i dati relativi ai commi 1 e 2 al Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, quest'ultimo effettua la verifica dell'indipendenza dei locali entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

4. L'esito della verifica di cui al comma 3 è comunicato al Comune nel quale ha sede l'agenzia principale.

5. In caso di esito negativo, il Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e il Comune, in cui ha sede la filiale, succursale o altro punto di vendita, avviano i procedimenti previsti dall'articolo 45.

6. Il SUAP trasmette immediatamente al Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per le verifiche di competenza, le comunicazioni riguardanti le variazioni dell'ubicazione dei locali nell'ambito del territorio comunale.

#### Art. 37.

##### Chiusura temporanea

1. La chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del Comune territorialmente competente ed all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con indicazione dei motivi e della durata della chiusura. Fermo restando che il limite massimo per la chiusura temporanea è di sei mesi. La sospensione è autorizzata dal Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

#### Art. 38.

##### Requisiti professionali del direttore tecnico e iscrizione all'albo regionale

1. Presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è istituito l'Albo regionale dei Direttori Tecnici di agenzie di viaggi e turismo, che verrà aggiornato con cadenza annuale.

2. L'iscrizione all'Albo regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo costituisce condizione indispensabile e requisito essenziale per il legittimo esercizio della professione direttore tecnico di agenzie di viaggi e turismo. Sono iscritti, su domanda, nell'albo regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo:

- a) coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità attraverso il superamento degli esami di cui al comma 7;
- b) coloro che sono in possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra Regione o Provincia autonoma, o città metropolitana;
- c) coloro che sono in possesso dell'esperienza professionale secondo le condizioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e alla lista IV, allegato II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- d) tutti i soggetti che risultano abilitati nell'ambito della regione Sicilia, sulla base della precedente disciplina in materia, alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Ai direttori tecnici provenienti da altri Stati membri dell'UE non iscritti ad albi di altre Regioni o Province autonome, città metropolitane, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. Ai cittadini dei paesi terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

5. Chi intende esercitare la professione di direttore tecnico in regime di libertà di stabilimento presenta al SUAP del Comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dalla Regione siciliana con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge.

6. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività professionale, con carattere di continuità ed esclusività, in una sola agenzia.

7. Per l'accesso alla professione di direttore tecnico di agenzie di viaggi e turismo e alla relativa iscrizione all'albo regionale, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, indice, almeno una volta all'anno, la sessione di esami per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, cui possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;

- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. A tal fine sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi della normativa vigente;
- c) possesso di diploma di scuola media superiore;
- d) godimento di diritti civili e politici;
- e) conoscenza della legislazione che regola l'attività delle agenzie di viaggi e tutela i diritti del turista;
- f) la conoscenza di almeno due lingue straniere di cui l'inglese obbligatorio.

8. La domanda di partecipazione, da inoltrare all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, deve contenere le dichiarazioni attestanti: i requisiti di cui al comma 7 e dall'estratto del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, non antecedenti ai 3 mesi dalla presentazione della domanda, nonché dalla certificazione antimafia. I requisiti di cui al comma 7 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

9. L'esame di idoneità consiste in:

- a) una prova scritta in:
  - 1) tecnica aziendale turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo e principi di legislazione turistica;
  - 2) traduzione di un testo di lingua italiana nelle due lingue prescelte dal candidato;
- b) una prova orale nelle seguenti materie:
  - 1) legislazione turistica;
  - 2) tecnica aziendale turistica;
  - 3) amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;
  - 4) marketing turistico;
  - 5) beni culturali e ambientali;
  - 6) geografia turistica;
  - 7) almeno due lingue straniere, di cui l'inglese obbligatorio.

10. L'esame di idoneità é effettuato dall'apposita commissione costituita ai sensi del successivo comma 12.

11. La commissione giudicatrice è nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo ed così composta:

- a) Dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, o da Dirigente dello stesso Dipartimento dallo stesso delegato, in qualità di presidente;
- b) un esperto di legislazione turistica;
- c) un esperto di amministrazione delle agenzie di viaggi;
- d) un docente di geografia;
- e) un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nelle altre lingue straniere prescelte dai candidati;

- f) un docente di beni culturali o storia dell'arte;
- g) un docente di beni ambientali o biologo;
- h) due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore firmatarie del CCNL

12. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione siciliana.

13. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, visti gli esiti degli esami, approva con proprio decreto l'elenco degli idonei e rilascia i relativi attestati.

#### Art. 39.

##### Deposito cauzionale, tassa di rilascio e garanzia assicurativa

1. La tassa di concessione regionale, per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggi, va commisurata al numero degli abitanti del comune dove avrà sede l'istituenda agenzia di viaggi e turismo ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230. La tassa di concessione regionale, per il rinnovo annuale dell'attività di un'agenzia di viaggi, da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, nella misura prevista dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, va commisurata al numero degli abitanti del comune dove ha sede l'agenzia di viaggi e turismo. Tale versamento vale a tutti gli effetti quale rinnovo a svolgere l'attività.

#### Art. 40.

##### Redazione e diffusione dei programmi

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

- a) il soggetto produttore o organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
- d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale quota da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o l'alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo stabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa con l'indicazione dei

rischi coperti;

- j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
- k) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
- l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
- m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dall'articolo 32 all'articolo 51;
- n) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati al Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma. Il predetto Assessorato, entro trenta giorni, concede l'autorizzazione. Trascorso tale termine il programma è approvato. Il numero di autorizzazione corrisponde al numero di protocollo di presentazione del programma.

5. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le associazioni di cui all'articolo 43 della presente legge.

6. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni ed organismi di cui all'articolo 43, sono evidenziati, nel frontespizio, la denominazione dell'associazione/organismo e dell'agenzia.

#### Art. 41.

##### Commissioni arbitrali e conciliative

1. Il Dipartimento regionale competente promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

#### Art. 42.

##### Albo regionale delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio

nell'albo regionale delle agenzie di viaggio e turismo istituito presso l'Assessorato regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo.

2. Nell'albo sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. L'albo, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.

4. Le risultanze dell'albo regionale sono pubblicate a cura dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

#### Art. 43.

##### Associazioni e organismi senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività esclusivamente per i propri aderenti ed associati, che risultano iscritti da non meno di sei mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione e purché iscritte nell'albo di cui all'articolo 42 della presente legge. A tale fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dall'art. 32 all'art. 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

2. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a due milioni di euro a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio dall'art. 32 all'art. 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. I programmi di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all'art. 40 della presente legge.

3. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione. Tali organismi devono comunque stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali con massimale non inferiore a due milioni di euro.

4. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie autorizzate.

#### Art. 44.

##### Vigilanza

1. La vigilanza sulle norme del presente capo è esercitata dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e dai comuni competenti per territorio.

#### Art. 45.

##### Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Sono soggetti a sanzione amministrativa coloro i quali:

- a) svolgono l'esercizio dell'attività di intermediazione turistica, anche al di fuori dai locali commerciali o a distanza, senza titolo autorizzativo: sanzione amministrativa da euro 5.165,00 a euro 15.494,00 e ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio da parte

del Comune;

- b) svolgono attività di intermediazione turistica attraverso soggetti o enti non legalmente operanti, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 43 (associazioni e organismi senza scopo di lucro): sanzione amministrativa da euro 1.033,00 a euro 5.165,00;
- c) non presentano la SCIA in caso di variazioni relative a: denominazione dell'Agenzia di viaggi, titolare (sia esso persona fisica o giuridica); denominazione o ragione sociale della società; ubicazione dei locali di esercizio; direttore tecnico: sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- d) non espongono il titolo autorizzativo nei locali dell'agenzia di viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria l'esposizione della copia autenticata del predetto titolo autorizzativo esposto nella sede principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario esporre copia della comunicazione inviata al Dipartimento del turismo competente dell'Assessorato al turismo, allo sport e allo spettacolo: sanzione amministrativa euro 516,00;
- e) pubblicano o diffondono programmi di viaggio non conformi alla bozza di stampa inviata al Dipartimento regionale competente, ovvero che violino il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio; sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- f) omettono di comunicare, al Dipartimento regionale competente, la cessazione delle funzioni del direttore tecnico entro 30 giorni: sanzione amministrativa da euro 1.033,00 a euro 5.165,00;
- g) non provvedono alla sostituzione, entro il termine di 3 mesi, del direttore tecnico; tale violazione comporta la sospensione dell'esercizio sino all'assunzione di un nuovo direttore tecnico. Tale sospensione non potrà superare i 6 mesi;
- h) svolgono le attività di direttore tecnico non iscritti all'elenco regionale, di cui all'articolo 38 della presente legge, fatto salvo il caso previsto dall'articolo 43 (associazioni e organismi senza scopo di lucro) della presente legge: sanzione amministrativa da euro 5.165,00 a euro 10.329,00;
- i) operano ai sensi dell'articolo 43 (Associazioni e organismi senza scopo di lucro) della presente legge, che effettuino le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati: sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 7.747,00;
- j) non rinnovano la polizza assicurativa di cui all'art. 39 della presente legge: sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 7.747,00 e cessazione attività.

2. Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono irrogate dal Comune competente, anche a seguito di segnalazione da parte del Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso Comune e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.

3. Le sanzioni di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) e j) sono irrogate dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, anche a seguito di segnalazione da parte del Comune competente; i relativi importi sono introitati e trattenuti dalla Regione siciliana.

Art. 46.  
Recidiva

1. In tutti i casi di recidiva delle violazioni di cui al presente capo le sanzioni previste vengono raddoppiate.

Art. 47.  
Prescrizione



1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile.

Art. 48.  
I reclami

1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 41 della presente legge, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo al Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organismi un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

2. Il Dipartimento dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 45 della presente legge e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.

CAPO V

Professioni turistiche

Art. 49.  
Individuazione e definizione delle figure professionali

1. Nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore firmatarie del CCNL e sentito il parere del Consiglio Regionale del Turismo, disciplina l'individuazione, la definizione, l'esercizio e le attività di controllo delle figure professionali in ambito turistico.

CAPO VI  
Abrogazioni. Entrata in vigore

Art. 50.  
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con la presente normativa.

Art. 51.  
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.